



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

REG. C.C.I. N. 67 DEL 22.03.2017

**VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE
AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE
AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A
«RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22,
COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO
DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE
NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ESTENSORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Alessandro VERONESE

Piazza S. Giovanni Battista 5
Tel. 019.88.63.50
Fax 019.88.02.14

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it
C.F./P.IVA 00251200093

1. VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 4, D.M. LL.PP. DEL 09.05.2001 - ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015)

La presente Variante parziale ha ad oggetto l'adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente alle disposizioni dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015 che, testualmente, dispone: *“Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.”.*

Il suddetto ERIR - che era già stato predisposto ai fini dell'attivazione della procedura di V.A.S. sul progetto preliminare del P.U.C. - è stato pertanto aggiornato a cura dell'Ing. Marco Balestra in modo tale da poterlo recepire formalmente tra gli elaborati del P.R.G. vigente.

Al recepimento dell'ERIR consegue l'introduzione di una modifica nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G., consistente nell'introduzione del nuovo articolo 25/quarter sotto riportato:

ART. 25/quarter – DISCIPLINA PER STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (EX D.LGS 105/2015)

- 1. La disciplina di cui al presente articolo fa riferimento al documento ERIR (predisposto ai sensi del DM 9 maggio 2001) che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).*
- 2. L'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è ammesso esclusivamente nelle zone classificate come “produttive” di cui all'art. 14 delle presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G..*
- 3. Non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante qualora l'ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario ed ambientale così come identificati nel DLgs 105/2015 e nel DM 9/5/2001 (a solo titolo esemplificativo: edifici residenziali, scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, ecc.).*
- 4. Stanti le caratteristiche del territorio e la presenza di elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale, le aree di danno individuate ai sensi dell'Allegato al DM 9 maggio 2001 relative a nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ex art. 3 D.Lgs 105/2015) (riconducibili ai rischi letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, nonché i rischi relativi a possibili effetti*

domino), devono essere interamente contenute all'interno del perimetro dello stabilimento stesso. Ciò vale anche per le eventuali modifiche e integrazioni agli stabilimenti esistenti che possano comportare un aggravio del rischio per il territorio.

5. Sono assimilati a nuovo insediamento:

- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR che, pur mantenendo invariati i processi produttivi e le linee di prodotto, in ragione dell'aggiornamento delle conoscenze e delle normative, dovessero essere assoggettati agli obblighi prescritti per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR relativamente all'introduzione di nuovi processi produttivi o nuove linee di produzione ovvero di modifiche di processi produttivi o linee di prodotto, che comportino l'inserimento dello stabilimento nella classificazione RIR.

6. Tenendo conto delle possibilità di insediamento di cui sopra, gli stabilimenti a RIR saranno comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio circostante come previsto dal D.Lgs 105/2015.

7. Le spese tecniche e di istruttoria sostenute dal comune per le procedure relative alla revisione/aggiornamento dell'ERIR, per la partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi e per il conseguente adeguamento del proprio strumento urbanistico in relazione ai casi previsti dalla normativa vigente, sono preventivamente valutate e restano a carico dei gestori degli stabilimenti a RIR che ne hanno attivato l'iter.

8. In riferimento all'Elaborato di rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti le aree di danno così come definite dal D.Lgs 105/2015 e dal DM 9/05/2001 esterne al perimetro dello stabilimento non possono essere ulteriormente estese.

I gestori degli stabilimenti attiveranno un confronto con le autorità competenti per garantire massima collaborazione:

- nella ricerca delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi incidentali e contenere il rischio sanitario ed ambientale per il territorio circostante;
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle procedure urbanistico/ambientali che interessano il territorio comunale (art. 22 D.Lgs 105/2015);
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle attività di informazione e consultazione alla/della popolazione (art. 23, 24 D.Lgs 105/2015).

9. In riferimento all'Elaborato rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti:

- a scopo cautelativo al fine di garantire la più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio, nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR restano escluse le possibilità di edificazione che possano determinare un aggravio del rischio (es. strutture ricettive o di intrattenimento, attività commerciali di vendita al dettaglio o di ristorazione, edifici pubblici, residenze, ecc.). Tali aree mantengono tuttavia la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G. e la relativa possibilità edificatoria è pertanto computabile agli effetti della determinazione del potenziale edificabile eventualmente previsto per la zona urbanistica.

La modifiche sopra descritte sono ammesse ai sensi dell'art. 47ter della L.R. n. 36/1997 e s.m., in quanto trattasi di "varianti in attuazione di leggi speciali" (art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015).

Per lo stesso motivo si ritiene che – come dettagliato nella scheda allegata – la variante in argomento non rientri nelle casistiche contenute nella D.G.R. n. 233 del 28.02.2014 applicativa della L.R. 10.08.2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)", trattandosi di un mero adempimento di legge.

2. VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI

La presente variante parziale ha ad oggetto l'introduzione di un'integrazione nell'art. 26, comma 26.1, delle N.T.A. del P.R.G. vigente, evidenziata in grassetto nel testo che si riporta di seguito:

ART. 26 - ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA EDIFICAZIONE.

26.1. La concessione di edificare comporta di per sè l'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione con atto pubblico, da trasciversi e notificarsi al Comune, di altrettanta superficie quanta occorre per soddisfare la cubatura o la superficie coperta dei fabbricati previsti secondo l'indice di zona, fatti salvi i casi di ampliamento una tantum che prescindono dal rispetto dell'indice. L'atto pubblico può essere omesso nel caso di interventi aventi ad oggetto attività produttive da realizzare nelle zone produttive e portuali, ma tali asservimenti devono essere comunque riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. Nel caso di interventi da realizzare in attuazione di Strumenti Urbanistici Attuativi, l'asservimento dovrà prestare ossequio alle previsioni dello S.U.A. medesimo, con riferimento a quanto stabilito circa i lotti minimi d'intervento, sempre nel rispetto dell'indice fondiario massimo.

26.2. Ai fini dell'asservimento di aree per nuove costruzioni non può essere considerata la superficie già asservita alle costruzioni esistenti secondo la normativa vigente al momento in cui esse furono autorizzate; laddove non esista agli atti un regolare asservimento dovrà considerarsi asservita una fascia di mt. 5 intorno all'edificio.

26.3. L'area asservita deve essere attigua a quella su cui insiste il fabbricato o il complesso dei fabbricati autorizzati. Nelle zone Ag è consentito asservire aree anche non contigue, purchè comprese entro un cerchio di raggio non superiore a m. 500, con centro nel fabbricato asservito.

26.4. In tutti i casi in cui, nelle presenti Norme, si faccia riferimento al concetto di "lotto", esso deve considerarsi tale anche se risultante dalla somma di particelle catastali separate da infrastrutture viarie come: strade vicinali private o gravate da servitù di pubblico passo, strade comunali; oppure da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi ex lege delle acque pubbliche.

La variante sopra descritta è ammessa ai sensi dell'art. 47ter della L.R. n. 36/1997 e s.m., in quanto finalizzate a semplificare ed agevolare la *“realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive”*.

Anche in questo caso si ritiene che – come dettagliato nella scheda allegata – la variante in argomento non rientri nelle casistiche contenute nella D.G.R. n. 233 del 28.02.2014 applicativa della L.R. 10.08.2012, n. 32 *“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”*, trattandosi di modifica che riguarda esclusivamente aspetti di carattere formale e procedurale.

L'estensore
arch. Alessandro VERONESE



AUTOCERTIFICAZIONE DELLA NON SUSSISTENZA DI CRITICITA' AMBIENTALI
 – rif. paragrafo B.2 DGR n. 223/2014

Relativamente alle *VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI VADO LIGURE RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI*, trattandosi di un mero adempimento di legge e di modifica che riguarda esclusivamente aspetti di carattere formale e procedurale, senza determinare variazioni delle destinazioni d'uso previgenti, modifiche di carico insediativo od alterazioni morfologiche, si riscontrano le seguenti condizioni:

1	<p>interessa aree inondabili (escludendo quelle con tempo di ritorno cinquecentennale) comportandovi incremento di carico insediativo, o vi prevede interventi di trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (es. edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.).</p> <p><i>È da ritenersi significativo un incremento di carico insediativo all'interno di tali aree, comunque lo si ottenga (nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, incremento volumetrico, cambio di destinazioni d'uso, etc.).</i></p> <p><i>Sono da ritenersi critiche anche le aree al confine di fascia (es. ricadenti in fascia cinquecentennale ma a margine della duecentennale).</i></p> <p><i>Non sono ritenute invece significative le modifiche all'interno delle aree perimetrate che agiscano per sottrazione, cioè eliminando volumi, elementi a rischio o ostacoli al deflusso, e che non comportino modifiche delle quote e dei profili tali da peggiorare le condizioni di deflusso (es. rilevati e terrapieni non finalizzati alla messa in sicurezza, muri perimetrali, etc.).</i></p>	SI	<u>NO</u>
2	<p>interessa aree con suscettività al dissesto alta e molto alta - anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante (es. edificazione a monte di un'area instabile) ovvero introdurre elementi a rischio (es. edificazione al piede di un'area instabile).</p> <p><i>Oltre all'interessamento diretto si intendono anche previsioni che siano contigue a tali aree, che ad esempio si pongano in testa o al piede di un'area in dissesto, comportando quindi l'esposizione di elementi a rischio e l'induzione di possibili ulteriori fenomeni di instabilità.</i></p>	SI	<u>NO</u>
3	<p>interessa siti areali e puntuali di zone umide (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Biodiversità - Specie ed Altri Elementi Rilevanti)</p> <p><i>Occorre in questo caso includere anche l'interessamento delle</i></p>	SI	<u>NO</u>

	aree che ne costituiscono il bacino di alimentazione idrica o comunque rientrano nel sistema carsico di circolazione sub superficiale.		
4	<p>interessa aree carsiche (fonte: www.cartografia.regione.liguria.it – sezione Pianificazione del territorio – PTCP assetto insediativo e aree carsiche)</p> <p><i>Occorre in questo caso includere anche l'interessamento delle aree che ne costituiscono il bacino di alimentazione idrica o comunque rientrano nel sistema carsico di circolazione sub superficiale.</i></p>	SI	<u>NO</u>
5	<p>Interessa elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure, in modo tale da ridurne la funzionalità ecologica (fonte: www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Rete Ecologica Regionale).</p> <p><i>La significatività non deriva esclusivamente dall'interessamento areale ma anche dal tipo di trasformazione che il piano/variante sottende. Nel caso ad esempio dei corridoi fluviali, stante la necessità di mantenerne la continuità, una previsione urbanistica di nuova viabilità di attraversamento deve garantire che le opere possano essere realizzate mantenendo l'integrità fisica ed ecologica del corso d'acqua e delle sponde, per una fascia di ampiezza congrua, ad esempio mediante la progettazione di un ponte a campata unica. Ciò può essere ritenuto sufficiente dal punto di vista ambientale ai fini dell'esclusione dalla valutazione caso per caso. La realizzazione invece di opere quali briglie, sbarramenti, guadi, riempimenti, discariche, ponti con pile in alveo, comportando l'interruzione fisica del continuum fluviale, necessitano di assoggettamento alla valutazione caso per caso.</i></p>	SI	<u>NO</u>
6	interessa zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e smi).	SI	<u>NO</u>
7	interessa acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, comportando cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato ad altri usi o prevedendo attività artigianali/produitive (fonte: www.ambienteinliguria.it sezione “Acque”, Piano Tutela delle Acque).	SI	<u>NO</u>
8	interessa il sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali (fonte: www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Rete Ecologica Regionale), e aree a rischio archeologico (fonte http://www.liguriavincoli.it/)	SI	<u>NO</u>
9	sottende una variante al PTCP dei regimi di conservazione e dei regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA, verso un regime meno restrittivo. Non sono da considerare le rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali.	SI	<u>NO</u>
10	<p>comporta incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica (situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi)</p> <p>comporta incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di</p>	SI	<u>NO</u>

	<p>punta (ad es. in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica)</p> <p>L'eventuale disponibilità di risorsa, alle condizioni poste (non in deroga e stesso bacino idrografico), se del caso a fronte di interventi di potenziamento del servizio previsti nell'ambito dell'attuativo o dell'intervento in variante di che trattasi, deve essere ATTESTATA DAL GESTORE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO.</p> <p><i>Non ci si riferisce alla disponibilità ed adeguatezza della rete acquedottistica, ma alla disponibilità di risorsa idropotabile. Occorre cioè dimostrare che anche in condizioni di massimo afflusso ed utilizzo (es. max presenze turistiche in stagione estiva), a fronte dell'incremento di carico insediativo previsto, la rete sia in grado di erogare sufficiente acqua in quanto i pozzi e sorgenti di alimentazione dispongono della necessaria potenzialità, senza andare in crisi. La quantificazione del fabbisogno deve essere fatta utilizzando il parametro della dotazione idrica pro capite (comunque non inferiore a 200 l/ab x giorno). Anche il trasferimento di risorsa idrica fra bacini diverse deve essere considerata come potenziale criticità.</i></p>		
11	<p>comporta incremento di carico nel territorio di Comuni che sono già allo stato attuale al limite della capacità depurativa disponibile.</p> <p>Il non assoggettamento a verifica può essere ottenuto solo PRODUCENDO L'ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dell'idoneità dei sistemi di collettamento e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto depurativo e le esigenze derivanti dall'incremento di carico insediativo di previsione.</p> <p><i>Non ci si riferisce esclusivamente alla disponibilità ed adeguatezza della rete e fognaria, ma alla disponibilità di capacità depurativa adeguata. Occorre cioè dimostrare che anche in condizioni di massimo afflusso ed utilizzo (es. max presenze turistiche estive), a fronte dell'incremento di carico insediativo previsto, i sistemi di depurazione terminali alla rete sono in grado di garantire il trattamento adeguato del maggior afflusso fognario, avendo a riferimento gli standard europei (trattamento secondario con efficienza adeguata alle norme vigenti). La quantificazione del fabbisogno deve essere fatta utilizzando il parametro dell'Abitante Equivalente – AE, che descrive in termini funzionali anche gli usi del suolo diversi dalla semplice residenza (es. servizi, attività produttive, etc.); ne risulta che il numero di AE, nel caso di previsioni non esclusivamente residenziali, di norma è superiore al carico urbanistico.</i></p>	SI	<u>NO</u>
12	<p>comporta incremento di carico in condizioni di mancanza di trattamento depurativo adeguato (rif. comuni che erano inclusi in allegato alla l.r. n. 4/2012 - Misure urgenti per la tutela delle acque, e Comuni per i quali il gestore del ciclo idrico integrato non è in condizione di attestare l'idoneità del trattamento depurativo).</p> <p><i>Valgono le considerazioni esposte al punto precedente.</i></p>	SI	<u>NO</u>
13	comporta localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili	SI	<u>NO</u>

	all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori.		
14	comporta l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, etc.).	SI	<u>NO</u>

Il dichiarante

(Firma)


Il Responsabile del Settore
 Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
 (Arch. Alessandro Veronese)

Riferimenti per contatti:


Nome e Cognome: Arch. Alessandro Veronese

Telefono 019.886450 - Fax 019.880214 - E-mail patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it





IPZS 2011 - Q.C.V. - ROMA



Cognome..... **VERONESE**

Nome..... **ALESSANDRO**

nato il..... **29-10-1986**

(atto n. **126** P. **1** S. **A**

a..... **CAIRO MONTENOTTE (SV)**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **CAIRO MONTENOTTE (SV)**

Via..... **GAUDO FERRARO, 1/A**

Stato civile..... **STATO LIBERO**

Professione..... **IMPIEGATO**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,78**

Capelli..... **CASTANI CHIARI**

Occhi..... **CASTANI**

Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare..... *Alessandro Veronese*

..... **CAIRO MONTENOTTE** **05-10-2015**

Impronta del dito indice sinistro.....

M. 182

IL SINDACO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(FERRARO Carlo)